



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTA la legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con

la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO l'Accordo di Partenariato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001 con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”, adottato dalla Commissione Europea il 17 dicembre 2014 con decisione (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 - CCI 2014IT05SFOP002;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, in quanto applicabile;

VISTA la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Costi ammissibili per enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 e, in particolare, gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l’articolo 9 del D.Lgs. n. 150/2015 e l’art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che l’Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

TENUTO CONTO che, secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 13 del D. Lgs. 150/2015, l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro subentra nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A., prevedendo forme di controllo da parte di Anpal tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia Lavoro S.p.A.;

CONSIDERATO che lo statuto dell’Anpal, adottato con DPR 26 maggio 2016 n. 108, prevede all’art. 7 che, in attuazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 13, del decreto istitutivo ed in coerenza con le previsioni dell’articolo 2 del medesimo decreto, Anpal determina gli obiettivi annuali di Italia Lavoro e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati. Con le medesime modalità può emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di Italia Lavoro S.p.A.;

CONSIDERATO che l’Art. 1, comma 595, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) dispone il cambio di denominazione di Italia Lavoro in Anpal Servizi S.p.A.;

VISTA la Deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL (seduta del 7 giugno 2017) che approva il documento “Linee strategiche e di indirizzo per lo sviluppo di Anpal Servizi s.p.a. 2017 – 2020”;

VISTO il “Regolamento di contabilità” dell’ANPAL adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL con Deliberazione n. 11/2016;

VISTO il DD n. 269 del 7 agosto 2017 con il quale è stato approvato il “Piano integrato Anpal_Anpal servizi”, progettato da Anpal e Anpal Servizi per le parti di rispettiva competenza, che prevede all’articolo 2 la definizione di specifici progetti operativi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Piano Operativo Anpal Servizi 2017-2020, ricevuto il 29 settembre 2017, proposto da Anpal Servizi SpA in attuazione del Piano Integrato Anpal-Anpal Servizi;

VISTO l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria del Programma Operativo Nazionale PON SPAO “*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*”, approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014;

DECRETA

Articolo 1

Approvazione del piano di lavoro

E' approvato il “Piano Operativo Anpal Servizi 2017-2020” inerente l'attuazione del Programma Operativo Nazionale (di seguito PON) FSE – Periodo 2014/2020 denominato “Sistemi per le politiche attive per l'occupazione”, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2

Contributo e approvazione budget annuali

Per la realizzazione del Piano operativo di cui all'art. 1, si conferma la concessione ad Anpal Servizi dell'importo complessivo di cui al DD n. 269 del 7 agosto 2017 pari a Euro 173.783.740,34 (centosettantatremilioni-settecentottantatremilasettecentoquaranta/34) a valere sul PON “Sistema di politiche attive per l'occupazione” e i relativi importi annuali come esplicitato nella seguente tabella:

Tavola 1 – Importi assegnati ad Anpal servizi per le attività da realizzare

Descrizione delle linee di attività	Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020	Totale 2014-2020
Azioni di rafforzamento dei servizi per l'impiego e introduzione di nuove	427.994,74	1.237.519,81	1.266.034,60	961.413,31	3.892.962,46

Descrizione delle linee di attività	Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020	Totale 2014-2020
metodologie					
Azioni di rafforzamento dei servizi per l'impiego per target svantaggiati	193.486,41	623.459,29	633.227,59	480.981,80	1.931.155,10
Governance e attuazione di politiche attive del lavoro a livello nazionale, ivi inclusa la sperimentazione e l'avvio dell'assegno di ricollocazione e l'adozione di indirizzi comuni	272.637,71	883.156,20	895.488,29	686.019,57	2.737.301,78
Interventi su crisi complesse e grandi crisi	272.153,21	920.721,22	931.528,12	726.844,20	2.851.246,76
Erogazione dei servizi per l'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro	5.70.963,58	17.560.709,13	17.693.376,94	13.357.639,63	53.982.689,28
Transizione scuola-lavoro	1.242.984,11	5.740.646,20	5.861.979,76	3.419.488,20	16.265.098,27
Gestione territoriale dei tutor e degli operatori della transizione	4.137.729,28	15.438.433,86	15.686.914,44	9.150.700,09	44.413.777,67
Capacità istituzionale e raccordo della programmazione operativa con le Regioni	199.817,34	577.398,13	581.881,49	339.430,87	1.698.527,83
Sviluppo dei sistemi informativi	173.054,45	3.109.031,04	3.203.669,84	3.142.267,71	9.628.023,04
Benchmarking e relazioni internazionali	223.121,13	634.779,19	645.502,50	496.696,57	2.000.099,39
Formazione per il sistema delle politiche attive (corporate school)	519.392,37	1.387.894,37	1.396.985,48	1.389.552,76	4.693.824,98
Monitoraggio e valutazione dei servizi per l'impiego e delle politiche occupazionali	333.437,57	885.875,69	864.333,26	802.066,81	2.885.713,33
Supporto statistico-metodologico	81.300,87	246.139,71	243.011,25	212.482,41	782.880,24
Analisi di contesto economico occupazionale	103.664,92	335.292,67	332.852,39	239.392,29	1.011.202,27
Analisi comparative a livello nazionale e internazionale in materia di politiche attive del lavoro	13.721,34	47.326,74	48.255,10	25.305,24	134.608,41
Coordinamento	3.043.643,21	7.645.213,86	8.288.784,95	5.896.987,51	24.874.629,52
Totale					173.783.740,34

Anpal Servizi invierà, entro dieci giorni dal ricevimento del presente decreto, un piano finanziario annuale per linee di attività, precisando distintamente per ogni linea di attività ed annualità il dettaglio di quanto destinato a risorse umane (con dettaglio per risorse interne, esterne e spese di viaggio), acquisto

di beni e servizi (dettagliato) e altri costi di gestione (anche in questo caso specifica suddivisione).

Tutte le rimodulazioni del progetto, suddivise per linee di intervento, devono essere espressamente autorizzate dall'Anpal ad eccezione delle variazioni che non superino del 20% l'importo della macrovoce d'importo minore tra quelle in variazione o che intervengano all'interno della medesima macrovoce del piano di attività di progetto.

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Anpal su espressa richiesta di Anpal Servizi pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

Articolo 3

Ammissibilità della spesa

Nelle more dell'emanazione della norma nazionale in materia di costi ammissibili di cui all'art. 65 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 e della Circolare relativa ai "Costi ammissibili per Enti in House" per la Programmazione 2014-2020, si intende applicato, quanto previsto dalla Circolare 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Costi ammissibili per Enti in House" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15/01/2011 e successive modificazioni, compatibilmente con le disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale applicabile.

ARTICOLO 4

Programmazione e realizzazione delle attività

Le spese dovranno essere rendicontate entro i 6 mesi successivi all'annualità di riferimento.

L'ANPAL attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà se necessario i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e delle spese nel rispetto dei termini comunitari.

Con specifica nota sarà trasmesso un apposito provvedimento destinato ad assicurare il rispetto dei tempi di esecuzione e rendicontazione, anche mediante misure di disimpegno automatico finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei target di spesa del Programma Operativo.

Articolo 5

Delega di attività

In materia di affidamento di attività a enti terzi, Anpal Servizi è tenuta ad osservare le norme comunitarie e le disposizioni del D.Lgs. n. 50/201 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Articolo 7

Rendicontazione ed erogazione del contributo

Con cadenza trimestrale, Anpal Servizi dovrà trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività corredata, al termine del primo semestre, dal “budget ricalcolato” sulla base dell’effettiva capacità di spendere quanto inizialmente stimato sul progetto. Il “budget ricalcolato” dovrà essere articolato per linee di attività e voci di costo.

L’Anpal provvederà ad erogare il contributo di cui all’art. 2 del presente decreto con le modalità di seguito previste:

- 1) una quota pari al 40% del contributo annuale previsto per annualità sarà erogato in anticipazione, a richiesta di Anpal Servizi, a valere sul Fondo di Rotazione di cui all’art. 25 della legge 845/1978, entro i limiti di disponibilità del medesimo fondo. A tale richiesta dovrà essere allegata la presentazione di una relazione attestante l’intervenuto avvio delle attività progettuali e la presentazione del Piano esecutivo di Progetto;
- 2) i pagamenti successivi saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Anpal Servizi, successivamente all’approvazione delle spese da parte del controllo on desk, fino alla misura massima del 90% del “budget ricalcolato”. Al fine di consentire il rientro dell’anticipazione, una quota parte pari al 40% dei rimborsi ottenuti dalla Commissione Europea saranno trattenuti allo scopo di consentire il reintegro del Fondo di rotazione;
- 3) a seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art. 8, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità. Anche in questo caso, al fine di consentire il rientro dell’anticipazione, una quota parte pari al 40% dei rimborsi ottenuti dalla Commissione Europea saranno trattenuti allo scopo di consentire il reintegro della liquidità nel circuito finanziario.

Gli eventuali importi recuperi possono essere effettuati in compensazione con le somme dovute, a titolo di anticipazione, rimborso o saldo.

In particolare ai fini dell’erogazione del contributo di cui ai punti 2 e 3, Anpal Servizi dovrà presentare all’Anpal, con cadenza mensile, richieste di rimborso,

firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modificazioni. Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel supporto informatico SIGMA SPAO fornito dall' Anpal.

In particolare alla relazione di attività di cui sopra dovranno essere allegati tutti i prodotti realizzati previsti per ciascuna linea di attività dal piano esecutivo approvato, secondo le scadenze previste.

Tale documentazione dovrà essere inviata ad Anpal entro i 40 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'Anpal potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Anpal Servizi.

Articolo 8

Controlli di primo livello

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 7, i rimborsi da parte dell'ANPAL avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA SPAO.

Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate, sugli originali della documentazione giustificativa, delle verifiche in loco e ogni altro controllo previsto dalla Circolare n. 40 del 07/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, "Costi ammissibili per enti in house" pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011 e successive modifiche, nonché ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

La verifica on desk di norma ha una durata di 15 giorni. La verifica in loco di norma ha una durata di 3 mesi. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Anpal Servizi dovrà inviare nei termini indicati dall'Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la

definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese sostenute delle attività realizzate saranno comunque subordinate all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo art. 9.

Articolo 9

Chiusura delle attività

Nel semestre successivo a ciascuna annualità di progetto Anpal Servizi dovrà presentare all'Anpal il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Entro 10 giorni dalla ricezione della relazione finale, l'Anpal procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Anpal Servizi dovrà inviare nei termini indicati dall'Anpal i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Amministrazione procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo, di cui all'art. 7, punto 4.

Articolo 10

Termini per la conservazione dei documenti

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'art.140 del Regolamento (UE) 1303/2013 ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

Articolo 10

Contabilità separata

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013, Anpal Servizi dovrà assicurare –

nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria – l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento.

Articolo 11

Irregolarità

Anpal Servizi segnalerà tempestivamente ad Anpal eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Anpal procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto, Anpal Servizi dovrà fornire all'AdG:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA SPAO, sugli operatori raggiunti, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di progetto;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto di attuazione annuale e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

Articolo 14

Previsioni di spesa

Anpal Servizi invierà improrogabilmente con cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il modello fornito dall'ANPAL.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Anpal Servizi.

Articolo 15

Comunicazioni ufficiali di Progetto

Anpal Servizi è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare, Anpal Servizi dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili dall'ANPAL.

Tutte le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere inviate all'ANPAL e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Decreto di Finanziamento, Progetto, Annualità.

Articolo 16

Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato da Anpal Servizi nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere autorizzato dall'Anpal.

Articolo 17

Rispetto dei principi orizzontali

Anpal Servizi si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività del progetto.

Anpal Servizi è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Anpal Servizi si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.

Articolo 18

Divieto di cumulo

Anpal Servizi garantisce che non sussiste un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

Articolo 19

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Pirrone
(firmato digitalmente)

Roma,